Conto corrente con la Posta

Anno 76° — Numero 264

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 13 novembre 1935 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, limitatamente a quelle a pagamento, presso la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 4 febbraio 1935-XIII, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 6 novembre 1919, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Ajello Caputi Clemente di Domenico.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 7 febbraio 1935-XIII, sulla proposta del Primo Segretario di S. M. il Re per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 20 luglio 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Benaglia Giulio fu Achille.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 4 febbraio 1935-XIII, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 25 febbraio 1926, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Billi Virgilio fu Giulio.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 18 febbraio 1935-XIII, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 21 dicembre 1924, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Bracci Ottavio fu Antonio.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 21 marzo 1935-XIII, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 18 dicembre 1921, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Ferrari Emanuele fu Enrico.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 4 febbraio 1935-XIII, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 11 marzo 1920, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Grassi Pietro di Giuseppe.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 4 febbraio 1935-XIII, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, venne revocato il Regio Magistrale decreto 27 ottobre 1930, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Nascimbene Tommaso di Francesco.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 27 dicembre 1934-XIII, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 30 marzo 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Saladino Antonino fu Giovanni.

(5857)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1935-XIII, n. 1898.

Provvidenze a favore delle località danneggiate da alluvioni nelle provincie di Alessandria, Savona e Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere, sia mediante esecuzione diretta di lavori da parte dello Stato, sia mediante concessione di sussidi per opere che dovranno eseguirsi da enti locali, alle riparazioni dei danni prodotti dalla rottura avvenuta il 13 agosto 1935-XIII della diga secondaria di Sella Zerbino per l'accumulazione d'acqua per l'impianto idroelettrico della Società Officine elettriche genovesi, in territorio del comune di Molare, nonchè dei danni prodotti dal nubifragio del 20 agosto 1935-XIII in alcuni Comuni della provincia di Napoli;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il Ministero dei lavori pubblici, rimanendo impregiudicata ogni eventuale responsabilità della Società Officine elettriche genovesi e suoi aventi causa, per i danni prodotti dalla rottura della diga secondaria di accumulazione di acqua di proprietà della Società medesima in territorio di Molare, avvenuta il 13 agosto 1935-XIII, è autorizzato a provvedere:

a) all'esecuzione delle opere idrauliche occorrenti per la sistemazione del torrente Orba dall'abitato di Ovada ad Alessandria, restando le opere predette classificate a tutti gli effetti tra quelle idrauliche di 3ª categoria di cui al testo unico 25 luglio 1904, n. 523, modificato con la legge 13 luglio 1911, n. 774.

Con decreto Reale sarà determinato il perimetro del territorio interessato alla sistemazione predetta;

b) alla costruzione di ricoveri stabili per le persone rimaste senza tetto ed alle indispensabili opere igieniche od anche alla esecuzione di ufficio di piccole riparazioni di case urbane o rurali atte a dare immediato ricovero stabile alle persone danneggiate;

c) alla concessione di sussidi a favore delle Amministrazioni Provinciali di Alessandria e di Savona e dei Comuni delle Provincie medesime per il ripristino della viabilità provinciale e comunale.

d) alla concessione di sussidi per i lavori di riparazione o di ricostruzione di opere pubbliche appartenenti ad enti morali aventi scopo di beneficenza.

La misura dei sussidi, di cui alle precedenti lettere *c*) e *d*), non può superare il 75 % della spesa riconosciuta occorrente, e le domande di concessione corredate ai sensi del R. decreto 23 ottobre 1904, n. 625, devono essere presentate al Ministero dei lavori pubblici o rispettivamente agli uffici del Genio civile di Alessandria e di Savona, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2. — All'assegnazione ed alla gestione dei ricoveri stabili di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 sarà provveduto con le norme emanate col decreto Ministeriale 9 settembre 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 245, in data 22 ottobre 1931-IX.

Art. 3 — Per la riparazione dei danni prodotti dal nubifragio del 20 agosto 1935-XIII, nei comuni di Castellammare di Stabia, Gragnano, Casola, Lettera, S. Antonio Abate, Forio d'Ischia e Barano d'Ischia, in provincia di Napoli, sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 6, comma secondo, del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1627, convertito nella legge 1° aprile 1935, n. 561.

Art. 4. — Per l'attuazione delle disposizioni dei precedenti articoli è autorizzata la spesa di L. 8.500.000 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1935-1936.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le occorrenti variazioni in dipendenza del presente decreto.

Art. 5. — I lavori da eseguire a cura dello Stato e degli Enti locali a termini del presente decreto sono dichiarati di pubblica utilità e urgenti ed indifferibili ai sensi degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Ai lavori da eseguire a cura dello Stato può provvedersi, in quanto necessario, mediante licitazione o trattativa privata od in economia, anche in deroga alle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 6. — E' sospesa la riscossione dei debiti per semestralità od annualità verso gli Istituti di Credito fondiario e di Credito agrario che siano garantiti, in tutto o in parte, da beni immobili danneggiati dalla caduta di acqua in conseguenza della rottura della diga di accumulazione di acqua di Molare.

La sospensione è per tutto l'anno 1935 per i debiti con ipoteca esclusivamente su fondi urbani, e per tutto l'anno 1936 per i debiti con ipoteca comprensiva di fondi rustici ed urbani, o di soli fondi rustici.

Tali debiti sono ripartiti col carico dei relativi interessi in tante rate quante sono ancora quelle da scadere e vengono con queste pagate a cominciare rispettivamente dal 1° gennaio 1936 e dal 1° gennaio 1937.

Le ipoteche esistenti a favore degli Istituti fondiari predetti garantiscono con la stessa efficacia del loro grado anche il debito di cui la riscossione è sospesa ed i relativi accessori.

Art. 7. — E' consentita la rateazione in tre anni dei prestiti agrari di esercizio e loro annualità con scadenza entro il 31 dicembre 1935, relativi a beni immobili danneggiati dalla caduta di acqua di cui all'art. 1.

La prima annualità sarà costituita da due decimi della somma ratizzata, e ciascuna delle due successive da quattro decimi della somma predetta.

Il pagamento delle quote rateali sarà effettuato il 31 agosto degli anni 1936-38 e continuerà ad essere assistito dalle garanzie e privilegi afferenti all'operazione originaria.

Le relative cambiali conserveranno, senza bisogno di protesto o di precetto, la loro efficacia a tutti gli effetti del pagamento delle quote rateali.

Sulle cambiali, e con riferimento al presente decreto, saranno dall'Istituto sovventore annotate le scadenze delle singole annualità, nonchè la data dei rispettivi pagamenti.

Art. 8. — Per favorire il riattamento e il ripristino delle opere di miglioramento fondiario danneggiate o distrutte nelle località di cui agli articoli 1 e 3, nonchè per agevolare lo spietramento e la sistemazione del terreno e dei coli il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere sussidi con le norme del R. decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, e della legge 2 giugno 1930, n. 755.

All'uopo è autorizzata la spesa di L. 1.800.000 da stanziarsi per L. 1.000.000 sul capitolo 115 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio in corso e per L. 800.000 sul capitolo corrispondente dell'esercizio 1936-37.

I mutui agrari di miglioramento, col concorso dello Stato, negli interessi, a sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, numero 1509, e del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, occorrenti per il ripristino delle aziende agricole danneggiate, possono essere concessi, oltre che dagli Istituti speciali di Credito agrario, anche da Enti ed Istituti diversi, che vi siano autorizzati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per le finanze.

Detti mutui dovranno essere richiesti non oltre il 31 dicembre 1936.

Essi, se concessi dagli Istituti di credito agrario, usufruiranno dello stesso trattamento tributario previsto per i mutui di credito agrario.

Nel caso invece che essi siano stipulati con Istituti od Enti diversi autorizzati ai sensi del terzo comma del presente articolo, i relativi mutui godranno delle riduzioni a metà delle normali tasse sugli affari, esclusi le cambiali e gli atti giudiziari.

Art. 9. — La protezione e la tutela dei minorenni rimasti abbandonati in seguito all'alluvione di cui all'art. 1 sono affidate alla Opera Nazionale per la protezione della maternità ed infanzia, sotto l'osservanza delle norme degli articoli 418 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative emanate in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

Detta protezione e tutela possono essere esercitate dall'Opera Nazionale anche a mezzo delle Federazioni provinciali e dei Comitati di patronato, di cui al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia 24 dicembre 1934, n. 2316.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti addì 9 novembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 366, foglio 33. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 ottobre 1935-XIII, n. 1899.

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento delle Corti di assise.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, sull'ordinamento delle Corti di assise;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1931, n. 484 (convertito in legge con la legge 23 novembre 1931, n. 1477), che apporta modificazioni all'ordinamento giudiziario;

Visto l'art. 18, capoverso, del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1162 (convertito in legge con legge 4 aprile 1935, n. 414) che autorizza il Governo del Re a riunire in testo unico le norme del decreto stesso con quelle rimaste in vigore del R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, e ad emanare le disposizioni necessarie per il migliore coordinamento delle norme suddette fra loro e con quelle contenute in altre leggi;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il seguente testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento delle Corti di assise.

Art. 1. — (R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, art. 1).

In ogni distretto di Corte d'appello sono istituite una o più Corti d'assise che costituiscono Sezioni della Corte d'appello.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, sono stabiliti il numero delle Corti d'assise, la sede e la circoscrizione di ciascuna di esse.

Per uno stesso Circolo possono essere istituite anche più Corti di assise.

Art. 2. — (R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, art. 2; R. decreto-legge 23 aprile 1931, n. 484, art. 5).

La Corte d'assise è composta:

a) di un presidente di Sezione di Corte d'appello che la presiede;

b) di un consigliere di Corte d'appello ovvero di un presidente o presidente di Sezione di tribunale;

c) di cinque assessori.

Magistrati e assessori costituiscono un unico Collegio.

I presidenti e gli altri magistrati che compongono le Corti di assise sono nominati ogni anno con Regio decreto, con il quale uno stesso magistrato può essere destinato a presiedere o a comporre più Corti d'assise comprese nel distretto della Corte d'appello.

Mancando od essendo impedito il presidente della Corte d'assise, esso viene sostituito, con provvedimento del primo presidente della Corte di appello, inteso il procuratore generale, da un altro presidente di Sezione di Corte d'appello o da uno dei magistrati componenti la Sezione di Corte di assise.

Art. 3. — (R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1162, art. 2).

La Corte d'assise è convocata normalmente nella sede stabilita col Regio decreto, di cui all'art. 1.

Tuttavia il primo presidente della Corte d'appello, sentito il procuratore generale, può ordinare, con decreto non motivato, che la convocazione avvenga nella sede di un altro tribunale del Circolo.

Nelle Sezioni autonome di Corte d'appello la facoltà, di cui al precedente capoverso, spetta al presidente della Sezione stessa, sentito l'avvocato generale.

Art. 4. — (R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, art. 4; R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1162, art. 3).

Possono essere nominati assessori coloro che sono in possesso dei requisiti seguenti:

a) essere cittadino italiano ed avere il godimento dei diritti civili e politici;

b) avere non meno di trenta e non più di sessantacinque anni;

c) essere di condotta morale e politica specchiatissima ed illibata ed essere iscritto al Partito Nazionale Fascista;

d) appartenere ad una delle categorie seguenti:

1° membri del Gran Consiglio, del Senato, della Camera dei deputati e del Consiglio nazionale delle corporazioni;

2° membri dell'Accademia d'Italia e soci ordinari delle Accademie o Istituti indicati nella categoria VI, classe 28ª, dell'art. 1 del R. decreto 22 dicembre 1930, n. 1757;

3° presidi e rettori delle Provincie;

4° podestà e vice podestà;

5° autori di opere scientifiche o letterarie o di altre opere notevoli dell'ingegno;

6° laureati o diplomati in una Università o in un Istituto di istruzione superiore;

7° licenziati da un Istituto di istruzione media superiore, sempre che siano iscritti nei ruoli delle imposte dirette per un minimo di lire mille di tributo annuo verso lo Stato;

8° impiegati dello Stato compresi nelle categorie *A* e *B* e pensionati delle stesse categorie; impiegati e pensionati delle Provincie e dei Comuni provvisti di licenza di un Istituto d'istruzione media superiore; ufficiali in congedo o fuori quadro o in pensione delle Forze armate dello Stato di grado non inferiore a capitano;

9° presidenti e segretari delle organizzazioni sindacali legalmente riconosciute, nonchè delle Unioni provinciali e interprovinciali dipedenti dalle Confederazioni; segretari federali del Partito Nazionale Fascista e segretari politici dei Fasci.

Le persone indicate nei numeri 1, 3, 4 e 9 di questo articolo possono essere nominate assessori anche quando abbiano cessato dalla carica.

Art. 5. — (R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, art. 5; R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1162, art. 4).

È incompatibile coll'ufficio di assessore la qualità:

a) di magistrato e in genere di funzionario in attività di servizio appartenente o addetto all'ordine giudiziario;

b) di militare in servizio attivo delle Forze armate dello Stato;

c) di funzionario e di agente di pubblica sicurezza in attività di servizio;

d) di avvocato, di procuratore legale, di esercente il patrocinio legale innanzi alle Preture.

Art. 6. — (R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, art. 6).

Il numero degli assessori per ciascun Circolo di Corte d'assise è stabilito con decreto Reale, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 7. — (R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, art. 7; R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1162, art. 5).

Presso ogni Comune è tenuto l'elenco dei cittadini, residenti nel Comune stesso, che hanno i requisiti per essere nominati assessori con l'indicazione, per ciascuno di essi, del nome e cognome, del nome del padre, dell'età, della residenza e della categoria per la quale sono iscritti nell'elenco.

Nel mese di aprile di ogni anno, a cominciare dal 1936, il podestà procede alla revisione dell'elenco, cancellando i nomi dei defunti e di coloro che hanno per qualsiasi causa perduto i requisiti per essere nominati assessori, aggiungendovi i nomi di coloro che li hanno acquistati e rettificando, altresì, i mutamenti di condizione e di residenza.

L'elenco riveduto è affisso per dieci giorni consecutivi all'albo comunale e chiunque ritiene di essere stato indebitamente cancellato od omesso o indebitamente iscritto può, non oltre i cinque giorni successivi, reclamare per iscritto al primo presidente della Corte d'appello.

Il reclamo è presentato al segretario del Comune che ne rilascia ricevuta.

L'interessato può presentare ricorso su foglio bollato al Ministro per la grazia e giustizia, quando ritenga di essere stato indebitamente escluso dall'elenco degli eleggibili ed il reclamo al primo presidente non sia stato proposto in termine o non sia stato accolto.

Il Ministro, assunte le informazioni necessarie, se ritiene fondato il ricorso, ordina, pel tramite del primo presidente della Corte d'appello, che il nome della persona esclusa sia aggiunto all'elenco formato dal podestà.

Art. 8. — (R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, art. 8).

Entro il giorno 20 del successivo mese di maggio il podestà trasmette copia dell'elenco di cui all'articolo precedente, insieme con i reclami che siano stati presentati, al primo presidente della Corte d'appello, il quale decide sui reclami stessi disponendo le cancellazioni o le iscrizioni di coloro che sono stati indebitamente iscritti, cancellati od omessi.

In nessun caso la decisione sui reclami può ritardare la trasmissione dell'elenco indicato nell'art. 9 al Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 9. — (R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, art. 9).

Il primo presidente della Corte di appello, di concerto con il procuratore generale del Re, assunte, quando occorra, informazioni sulla condotta morale e politica e su quant'altro ritiene utile, nei riguardi delle persone comprese nell'elenco, compila, per ciascun Circolo di Corte d'assise, l'elenco di coloro che intende proporre per la nomina ad assessori, in numero possibilmente doppio di quello stabilito col decreto Reale, di cui all'art. 6, e lo invia al Ministro per la grazia e giustizia entro il mese di luglio.

Art. 10. — (R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, art. 10; R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1162, art. 6).

Il Ministro per la grazia e giustizia, assunte, se lo ritiene opportuno, ulteriori informazioni, procede alla nomina degli assessori, formando, per ogni Circolo di Corte d'assise, un albo fino a raggiungere il numero stabilito per ciascun Circolo.

È in facoltà del Ministro di procedere alla nomina di assessori anche se si tratta di cittadini non iscritti negli elenchi del podestà

o non compresi nelle proposte dei capi delle Corti di appello, purchè abbiano gli altri requisiti prescritti e risiedano nella giurisdizione del Circolo pel quale vengono nominati.

Art. 11. — (R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1162, art. 7).

Gli assessori sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia.

Essi durano in carica quattro anni. Sino a che non siano revocate le loro nomine, s'intendono tacitamente confermate di quadriennio in quadriennio, senza che occorra un nuovo decreto di nomina.

La nomina degli assessori può essere revocata in qualunque momento, con decreto Reale, non motivato, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 12. — (R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, art. 12; R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1162, art. 8).

L'ufficio di assessore è obbligatorio.

Gli assessori di prima nomina prestano giuramento davanti al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiedono entro il termine che sarà loro prefisso dallo stesso presidente del Tribunale.

Essi prestano giuramento con la formula seguente: « Giuro di adempiere con coscienza e diligenza e nel solo interesse della giustizia i doveri dell'alto ufficio che mi viene affidato, di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di conservare il segreto ».

Gli assessori tacitamente confermati, ai sensi del 1° capoverso dell'articolo precedente, non ripetono il giuramento.

Art. 13. — (R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1162, art. 9; R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, art. 13, capov.).

Entro la prima decade di ottobre precedente la scadenza del quadriennio, gli albi dei Circoli di Corte di assise del distretto di ogni Corte d'appello, compresi gli albi dei Circoli delle Sezioni autonome, sono trasmessi dal Ministro per la grazia e giustizia al primo presidente della Corte d'appello medesima.

Il primo presidente della Corte d'appello o un consigliere da lui delegato, alla presenza del pubblico ministero, in una delle udienze pubbliche della seconda decade di ottobre, pone in un'urna un numero di schede corrispondente al numero degli assessori dell'albo del Circolo; in ciascuna scheda è scritto il nome e cognome dell'assessore, il nome del padre, la condizione e la residenza.

Lo stesso primo presidente, o il consigliere da lui delegato, pone in una seconda urna per ogni Tribunale del distretto un numero di schede corrispondente al numero degli assessori dell'albo aventi residenza nel Comune ove ha sede il Tribunale, redatte come è stabilito dal precedente capoverso.

La prima urna è custodita dal primo presidente della Corte di appello. La seconda urna è rimessa al presidente del Tribunale a cui si riferisce; ma è conservata dal primo presidente della Corte di appello quella che contiene i nomi degli assessori aventi residenza nel Comune sede della Corte di appello.

Di tutte le operazioni è compilato processo verbale, sottoscritto dal primo presidente della Corte d'appello, o dal consigliere delegato, dal pubblico ministero e dal cancelliere.

Art. 14. — (R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1162, art. 10).

Nei casi di urgente necessità di servizio, il Ministro per la grazia e giustizia può disporre che gli assessori, nominati con decreto Reale, prestino servizio anche prima della registrazione del relativo decreto alla Corte dei conti, previe le operazioni relative al giuramento, all'imbussolamento delle schede e all'estrazione a sorte.

Nel caso di mancata registrazione i nomi degli assessori sono comunicati dal Ministro per la grazia e giustizia al primo presidente della Corte d'appello, affinchè siano eliminate le schede relative, redigendosi apposito processo verbale.

Qualora i detti assessori siano stati già estratti a sorte o prestino servizio, il primo presidente dà partecipazione dei loro nomi al presidente della Corte d'assise, il quale provvede alla sostituzione degli assessori stessi.

Gli atti, ai quali hanno partecipato gli assessori prima che sia pervenuta al presidente della Corte d'assise la comunicazione, di cui al comma precedente, conservano piena validità.

Art. 15. — (R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1162, art. 11).

Per ciascuna Corte d'assise, almeno cinque giorni prima dell'inizio di ogni sessione, il primo presidente della Corte d'appello, o un consigliere da lui delegato, o il presidente della Corte d'assise, anche per i Circoli compresi nella giurisdizione delle Sezioni autonome, estrae, in un'aula pubblica della sede della stessa Corte di appello, nove schede dalla prima urna, alla presenza di un rappresentante del pubblico ministero e di un funzionario di cancelleria, che redige processo verbale, indicando l'ordine di estrazione.

Almeno quattro giorni prima dell'inizio della sessione il magistrato che ha proceduto alla estrazione a sorte delle schede, provvede a far notificare, anche telegraficamente, agli assessori estratti, l'avviso del luogo, del giorno e dell'ora in cui ha principio la sessione e devono comparire.

Gli assessori, ai quali è stato notificato l'avviso, devono trovarsi presenti all'inizio della sessione, salvo che siano stati dispensati dal presidente della Corte d'assise con provvedimento non motivato e insindacabile.

È omessa la notificazione agli assessori estratti a sorte, se abbiano trasferito la residenza in sede non compresa nella giurisdizione del Circolo o se sia risultato qualche fatto che possa costituire, per l'assessore, grave impedimento alla sua comparizione. La mancata notificazione equivale a dispensa per ogni effetto di legge.

Art. 16. — (R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, art. 15).

Nel giorno stabilito per la trattazione della prima causa della sessione, o della successiva, se la prima è stata rinviata a nuovo ruolo, il presidente della Corte d'assise, in pubblica udienza, e alla presenza del pubblico ministero, dell'imputato se comparso o del suo difensore, fa l'appello nominale dei nove assessori estratti e chiama a prestare servizio cinque dei presenti nell'ordine della loro estrazione.

Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata, il presidente ha facoltà di disporre che presti servizio anche un altro assessore nella qualità di supplente.

Se, per l'assenza degli assessori o per un'altra causa, non sia possibile costituire in tal modo la Corte, il presidente estrae dalla seconda urna due schede, non comprese in esse quelle eventualmente estratte dalla prima urna, per ogni assessore mancante, e dispone per la immediata citazione, anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica, per lo stesso giorno o per l'udienza successiva.

Il presidente, qualora occorra, può procedere a successive estrazioni dalla seconda urna fino a che non sia possibile costituire il Collegio.

Delle operazioni compiute deve essere fatta menzione nel processo verbale.

Gli assessori estratti dalla seconda urna, i quali si presentano, sono anch'essi chiamati a prestare servizio nell'ordine di estrazione.

Art. 17. — (R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, art. 16).

Costituito definitivamente il Collegio e compiute le formalità di apertura del dibattimento, gli assessori presenti che non siano stati chiamati a costituire il Collegio vengono licenziati.

I cinque assessori chiamati a prestare servizio esercitano le loro funzioni in tutte le cause della sessione, salvo che esistano motivi di impedimento, di astensione o di ricusazione.

L'assessore supplente assiste al dibattimento e sostituisce quello degli assessori effettivi che sia comunque impedito od assente. Tale sostituzione non è più ammessa dopo la chiusura del dibattimento.

Per le cause rispetto alle quali si verifica l'impedimento o si accertano motivi di astensione o di incompatibilità, il numero degli assessori è completato col chiamare, sempre nell'ordine di estrazione, i già estratti, e, quando occorra, con l'estrarre altre schede dalla seconda urna.

Art. 18. — (R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1162, art. 12).

Nel giorno in cui ha termine la sessione, il presidente della Corte d'assise ne avverte anche telegraficamente il primo presidente della Corte d'appello, il quale personalmente o per mezzo di un consigliere da lui delegato, ripone nella prima urna le schede degli assessori estratti, alla presenza di un rappresentante del pubblico ministero e di un funzionario di cancelleria, che redige processo verbale dell'operazione.

Le schede, invece, che sono state estratte dal presidente della Corte d'assise dalla seconda urna, esistente presso il Tribunale del luogo in cui è stata convocata la sessione, vengono riposte dal presidente medesimo nell'urna stessa alla presenza di un rappresentante del pubblico ministero e di un funzionario di cancelleria, che redige processo verbale, da inviarsi al primo presidente della Corte d'appello nel giorno successivo a quello dell'operazione.

Art. 19. — (R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1162, art. 13).

Gli assessori che hanno prestato servizio nello stesso anno in due sessioni di durata complessiva superiore ai trenta giorni, o in una sessione di durata superiore ai trenta giorni, possono, se estratti nuovamente a sorte, previa richiesta al presidente della Corte d'assise, essere dispensati dal prestare servizio in altre sessioni dello stesso anno, sempre che non vi ostino ragioni di servizio, la valutazione delle quali è riservata al giudizio insindacabile dello stesso presidente.

Art. 20. — (R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, art. 19).

Rispetto agli assessori si osservano, in quanto siano applicabili, le norme sull'incompatibilità, astensione, e ricusazione di cui agli articoli 61 e seguenti del codice di procedura penale. La cognizione dei motivi di incompatibilità, astensione e ricusazione degli assessori ovvero del consigliere spetta al presidente della Corte d'assise.

La cognizione dei motivi di ricusazione del presidente spetta al primo presidente della Corte d'appello.

Art. 21. — (R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, art. 20; R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1162, art. 14).

Nei giudizi davanti alla Corte d'assise si osservano le norme stabilite nei titoli primo e secondo del libro terzo del codice di procedura penale e ogni altra norma del codice stesso e di altre leggi in quanto sia applicabile.

Nei casi in cui la Corte può delegare il compimento di un atto processuale ad uno dei propri componenti, la delegazione può farsi soltanto al presidente o all'altro magistrato.

La sentenza è di regola redatta dal presidente o dall'altro magistrato ed è sottoscritta dal presidente, dall'estensore, se questi non sia lo stesso presidente, e dal cancelliere; essa viene depositata, non oltre il decimo giorno dalla sua redazione, presso la cancelleria della Corte d'appello ed una copia, autenticata dal cancelliere, viene allegata al fascicolo processuale.

Art. 22. — (R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, art. 21).

La Corte di cassazione, quando annulla con rinvio una sentenza della Corte d'assise, rimette il giudizio ad un'altra Corte d'assise dello stesso distretto di Corte d'appello o di uno dei distretti più vicini.

Art. 23. — (R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, art. 22).

Gli assessori, durante il tempo della sessione in cui prestano effettivo servizio, sono parificati ai consiglieri di Corte d'appello nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche.

Agli assessori è dovuta una indennità di L. 50 per ogni giorno in cui esercitano le loro funzioni. Per gli impiegati dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti pubblici è ridotta alla metà.

Tale indennità è soggetta alla riduzione del 12 per cento, a norma del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Agli assessori che prestano servizio fuori della loro residenza spettano inoltre la indennità di soggiorno e il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i giudici di terza classe.

Le stesse indennità sono dovute anche all'assessore citato e poi licenziato, purchè sia comparso in tempo utile per prestare servizio.

Art. 24. — (R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, art. 23).

L'assessore che chiamato a prestare servizio, non si presenta, senza giustificato motivo, può essere, con decreto motivato del presidente della Corte d'assise, condannato al pagamento di una somma da L. 200 a L. 2000, a favore della Cassa delle ammende, e alle spese della sospensione o del rinvio cagionato dalla sua assenza, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni stabilite dalla legge.

Il decreto può essere revocato dallo stesso presidente della Corte d'assise se il condannato, entro 15 giorni dalla notificazione, a pena di decadenza, dimostra di essersi trovato nella impossibilità di presentarsi.

Art. 25. — (R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, art. 24).

L'assessore che, prima della pronuncia della sentenza, manifesta indebitamente il suo parere sull'oggetto del procedimento, è escluso, con decreto motivato del presidente della Corte d'assise, dal far parte della Corte ed è condannato al pagamento di una somma da L. 300 a L. 3000, a favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese del rinvio, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni stabilite dalla legge.

Copia del decreto è in ogni caso comunicata dal presidente al Ministro per la grazia e giustizia anche per l'eventuale revoca dalla nomina ad assessore a' termini dell'art. 11.

Art. 26. — (R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1162, art. 15).

Gli assessori nominati per il biennio 1934-1935 restano in carica fino al 28 ottobre 1937, a meno che non raggiungano nel frattempo il limite di età di anni 65, o non perdano qualcuno dei requisiti prescritti o non sorgano altri motivi, nei quali casi, su proposta dei capi della Corte d'appello o di iniziativa del Ministro per la grazia e giustizia, la nomina di detti assessori viene revocata.

Il nuovo quadriennio ha inizio il 29 ottobre 1937.

È applicabile agli assessori in carica nel quadriennio 1934-1937 il disposto del secondo comma dell'art. 11 del presente testo unico.

Art. 27. — (R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1162, art. 16).

Con nuovo decreto Reale, da emanarsi a' termini dell'art. 6, verrà ridotto, nella misura che sarà ritenuta necessaria, il numero degli assessori fissato con il decreto Reale in data 26 ottobre 1933, n. 1412.

Gli assessori che si trovano in carica alla data di attuazione del presente decreto, e per i quali non sorgano motivi per revocarne la nomina, continueranno a restare in carica e la riduzione del numero, per l'albo di ogni Circolo, sino al limite fissato nel nuovo decreto Reale, di cui al precedente comma, si opererà gradualmente per effetto delle vacanze che si verificheranno sino al 28 ottobre 1937.

I primi presidenti daranno notizia, di volta in volta, anche per gli albi dei Circoli compresi nella giurisdizione di Sezioni autonome di Corte d'appello, al Ministro per la grazia e giustizia delle vacanze che si formeranno in ogni albo, e, a seguito di ordine dello stesso Ministro, elimineranno dalle urne, alla presenza di un rappresentante del pubblico ministero, i nomi degli assessori, dei quali sarà stata revocata la nomina; verrà redatto processo verbale, di cui sarà inviata copia al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 28. — (R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1162, art. 17).

Per gli albi, per i quali non ostante la riduzione che si sia operata a' termini dell'ultimo comma dell'articolo precedente, il numero degli assessori risulti, alla data del 28 ottobre 1937, superiore a quello fissato con il nuovo decreto Reale, di cui all'art. 27, primo comma, sarà revocata, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, senza ordine di preferenze e fino a raggiungere il numero fissato, la nomina degli assessori, che risulteranno in eccedenza.

Art. 29. — È abrogata ogni disposizione contraria al presente testo unico o incompatibile con esso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 366, foglio 30. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 settembre 1935-XIII, n. 1900.

Disposizioni per il finanziamento del Consorzio delle Scuole professionali per la maestranza marittima.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1605, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 232, sulla sistemazione del Consorzio delle Scuole professionali per la maestranza marittima;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di assicurare al Consorzio i mezzi necessari per continuare ed intensificare la sua opera;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con i Ministri per le corporazioni, per l'agricoltura e foreste, per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il contributo a favore del Consorzio delle Scuole professionali per la maestranza marittima, stanziato al capitolo 83 del bilancio del Ministero dell'educazione nazionale dall'esercizio 1935-1936 fino all'esercizio 1937-1938, è elevato da L. 283.000 a L. 398.000.

Art. 2. — Alla maggiore spesa di cui al precedente articolo, sarà provveduto per L. 90.000, contro annua riduzione, a decorrere dall'esercizio 1935-1936 e fino all'esercizio 1937-1938, delle assegnazioni seguenti per gli importi rispettivamente indicati:

a) Ministero dell'educazione nazionale, capitolo 84 del bilancio 1935-1936, e corrispondenti degli esercizi successivi, « Sussidi ed incoraggiamenti a Scuole professionali libere ed altre istituzioni affini, contributi per il mantenimento dei corsi per maestranze » L. 45.000;

b) Ministero dell'agricoltura e delle foreste, capitolo 44 del bilancio per l'esercizio 1935-1936 e corrispondenti degli esercizi successivi, « Spese per l'applicazione delle leggi sulla pesca (testo unico approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604) » L. 20.000;

c) Ministero delle comunicazioni (Marina mercantile), capitolo 75 del bilancio per l'esercizio 1935-1936 e corrispondenti degli esercizi successivi, « Compensi di costruzione, modificazione, trasformazione, riparazione e compensi daziari a favore dell'industria delle costruzioni navali » L. 25.000.

Per la rimanente somma di L. 25.000 il Ministero delle corporazioni, verserà all'Erario, in ciascun esercizio finanziario, a decorrere dal 1935-1936 e fino all'esercizio 1937-1938, L. 55.000, in luogo delle L. 30.000 fissate con il citato R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1605, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 232, quale proprio concorso per la corresponsione al Consorzio delle Scuole professionali per la maestranza marittima del contributo di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge medesimo, prelevandola dal fondo speciale delle Corporazioni.

Art. 3. — Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Nel primo esercizio finanziario di attuazione del presente Regio decreto-legge le variazioni di bilancio previste dai precedenti articoli avranno luogo sotto deduzione delle somme eventualmente pagate dai Ministeri interessati.

Rimangono in vigore tutte le altre disposizioni del citato R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1605, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 232.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI — BENNI — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti addì 9 *novembre* 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 366, *foglio* 34. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 ottobre 1935-XIII, n. 1901.

Norme per i documenti caratteristici dei militari della Regia guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Regia guardia di finanza;

Visto il regolamento organico per la Regia guardia di finanza, approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 126;

Vista la tabella per le note caratteristiche approvata con R. decreto 10 agosto 1928;

Visto il regolamento per i documenti caratteristici, approvato con R. decreto 30 agosto 1934;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Per la compilazione, l'aggiornamento, la custodia e trasmissione dei documenti caratteristici relativi ai militari della Regia guardia di finanza, si osservano le norme stabilite, per i pari grado o carica dell'arma dei carabinieri Reali, dal regolamento per i documenti caratteristici del Regio esercito, salvo il disposto dei seguenti articoli.

Art. 2. — Il libretto personale degli ufficiali è istituito in doppio esemplare.

Il primo esemplare è custodito:

a) dal Comando generale per gli ufficiali generali, per i comandanti delle scuole di applicazione e sottufficiali e per gli ufficiali superiori ed inferiori ad esso addetti o da esso direttamente dipendenti;

b) dal comandante della zona per i comandanti di legione e per gli ufficiali addetti al Comando di zona;

c) dai comandanti di legione o delle scuole di cui alla precedente lettera *a*) per gli ufficiali appartenenti alle legioni o alle scuole.

Il secondo esemplare del libretto personale è custodito dal Comando generale.

Art. 3. — Il primo esemplare del libretto personale degli ufficiali che cessano dal servizio permanente effettivo è custodito:

a) per i generali e colonnelli dal Comando generale;

b) per gli altri ufficiali dal Comando della legione nel cui territorio risiedono.

Il primo esemplare del libretto personale degli ufficiali collocati a riposo, in riforma e non iscritti nella riserva, in congedo assoluto, dimissionari o comunque tolti dai ruoli viene distrutto dal Comando generale il quale conserva il secondo per cinque anni.

Art. 4. — Le cartelle personali dei sottufficiali e i fogli matricolari della truppa sono custoditi:

a) dal Comando della legione e dal comandante della compagnia territoriale o di nucleo di polizia tributaria investigativa o di stazione naviglio cui i militari sono in forza;

b) dal Comando della legione e dal comandante del battaglione distaccato o del circolo per i militari in forza alla legione allievi o ai nuclei di polizia tributaria investigativa comandati da ufficiale subalterno;

c) dal comandante degli istituti per i militari in forza alle scuole di applicazione e sottufficiali.

I Comandi cui non spetta la custodia delle cartelle personali e dei fogli matricolari, hanno, per ciascun dipendente, l'estratto disciplinare.

Art. 5. — I militari della Regia guardia di finanza sono giudicati, mediante note caratteristiche, dal comandante generale e dagli ufficiali del Corpo, normalmente nel mese di novembre di ciascun anno.

Art. 6. — Spettano al Comando generale della Regia guardia di finanza per i militari del Corpo, le attribuzioni che, per i militari del Regio esercito, il regolamento per i documenti caratteristici conferisce al Ministero della guerra.

Art. 7. — Gli articoli 65, 66, 67 e 68 del regolamento organico per la Regia guardia di finanza, approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 126, sono abrogati.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *novembre* 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 366, *foglio* 29. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1935-XIV.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto decreto-legge approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa sulla durata della vita umana per l'assicurazione, a stipulazione collettiva, dei soci di cooperative edilizie;

Considerato che al finanziamento delle costruzioni è estraneo l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche nonchè dei premi lordi;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea a stipulazione collettiva, a premio unico, di un capitale decrescente, pagabile alla morte dell'assicurato entro un'epoca prestabilita.

Roma, addì 29 ottobre 1935 - Anno XIV

(5858) p. *Il Ministro*: LANTINI.

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1935-XIV.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925 n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 19;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche, nonchè dei premi lordi;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni:

a) tariffa relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile in caso di morte dell'assicurato se questa avviene entro un determinato periodo di tempo e con la condizione della restituzione dei premi pagati a scadenza, se a tale epoca l'assicurato è in vita.

Roma, addì 5 novembre 1935 - Anno XIV

(5859) p. *Il Ministro*: LANTINI.

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1935-XIV.

Revoca alla Compagnia di assicurazioni Italo-Brasileira de Seguros Geraes, con sede in S. Paulo e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, dell'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione nel Regno.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, num. 63;

Visto il decreto del Ministro per l'economia nazionale del 24 giugno 1924, con il quale la Compagnia Italo-Brasileira de Seguros Geraes, con sede in San Paulo e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, fu autorizzata ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione;

Considerato che la predetta Compagnia Italo-Brasileira de Seguros Geraes ha deliberato di sopprimere la propria rappresentanza in Italia;

Decreta:

E' revocata alla Compagnia Italo-Brasileira de Seguros Geraes, con sede in San Paulo e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, l'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione contro i danni.

Roma, addì 29 ottobre 1935 - Anno XIV

(5860) p. *Il Ministro*: LANTINI.

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1935-XIV.

Concentrazione dell'esercizio assicurativo della Mutua di Cassolnovo, nella Mutua « La Piemontese », con sede in Torino.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, ed il Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 521, concernente il concentramento e liquidazione delle imprese di assicurazione;

Visto il decreto Ministeriale 30 marzo 1935, con il quale fu approvata la concentrazione tra l'Associazione agraria di mutua assicurazione « La Castagnolese » con sede in Castagnole Lanze e la Mutua assicuratrice di rischi agricoli « La Piemontese »;

Considerato che l'Associazione agraria di mutua assicurazione contro gli incendi « La Castagnolese », con sede in Castagnole Lanze, e l'Associazione agraria di mutua assicurazione contro l'incendio di Cassolnovo, con sede in Cassolnovo, avevano precedentemente deliberato la concentrazione del loro esercizio assicurativo mediante trasferimento del portafoglio della seconda di dette associazioni alla Mutua « La Castagnolese »;

Considerato che per effetto della concentrazione tra la Associazione mutua « La Castagnolese » e la Mutua assicuratrice « La Piemontese » il portafoglio, già della Mutua di Cassolnovo, s'intende trasferito alla Mutua « La Piemontese »;

Decreta:

E' approvata la concentrazione del portafoglio assicurativo dell'associazione agraria di mutua assicurazione contro l'incendio di Cassolnovo, con sede in Cassolnovo, nella Mutua assicuratrice di rischi agricoli « La Piemontese » con sede in Torino.

Roma, addì 29 ottobre 1935 - Anno XIV

(5861) p. *Il Ministro*: LANTINI.

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1935-XIV.

Concentrazione degli esercizi assicurativi di alcune mutue agrarie di assicurazione nella Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, ed il R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, concernente il concentramento e la liquidazione delle imprese di assicurazione;

Considerato che la Società Reale mutua di assicurazioni con sede in Torino, ed alcune associazioni agrarie di mutua assicurazione contro i danni dell'incendio, hanno deliberato la concentrazione del loro esercizio, mediante trasferimento dei rispettivi portafogli assicurativi nella Società Reale mutua;

Considerato che la Società Reale mutua di assicurazioni dispone di attività sufficienti a coprire le riserve premi e sinistri derivanti dalla concentrazione;

Viste le deliberazioni dalle quali risultano le modalità e condizioni per la esecuzione delle deliberate concentrazioni;

Decreta:

Sono approvate le concentrazioni degli esercizi assicurativi delle sottoelencate Associazioni agrarie di mutua assicurazione contro i danni dell'incendio e della Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, mediante trasferimento dei portafogli dei contratti di assicurazione delle associazioni stesse nella Società Reale mutua di assicurazioni:

1) « La Carignanese », con sede in Carignano;
2) Cooperativa di Cortanze d'Asti, con sede in Cortanze d'Asti;
3) « La Demontese », con sede in Demonte;
4) « La Settimese », con sede in Settimo;
5) « La Vigonese », con sede in Vigone;
6) « La Fratellanza », con sede in Villanova d'Asti.

Roma, addì 29 ottobre 1935 - Anno XIV

(5862) p. *Il Ministro*: LANTINI.

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1935-XIV.

Calendario delle Borse valori per l'anno 1936-XIV.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e l'art. 33 del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748;

Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Visto il decreto Ministeriale 14 dicembre 1934, relativo al calendario delle Borse valori per l'anno 1935;

Decreta:

Per l'anno 1936 si procederà, simultaneamente, in tutte le Borse valori del Regno, alla risposta dei premi, ai riporti, alle compensazioni ed alle liquidazioni, rispettivamente, nei seguenti giorni:

24, 25, 27 e 31 gennaio;
24, 25, 26 febbraio e 2 marzo;
24, 25, 26 e 31 marzo;
23, 24, 25 e 30 aprile;
25, 26, 27 maggio e 1° giugno;
18, 19, 22 e 30 giugno;
23, 24, 27 e 31 luglio;
25, 26, 27 agosto e 2 settembre;
22, 23, 24 e 30 settembre;
22, 23, 26 ottobre e 2 novembre;
23, 24, 25 e 30 novembre;
21, 22, 23 e 31 dicembre.

Le Borse valori resteranno chiuse tutte le domeniche, nei giorni di sabato dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre ed ottobre, il 1° e 6 gennaio, il 19 e 23 marzo, l'11, 13, 20 e 21 aprile, il 21 maggio, l'11, 12, 24 e 29 giugno, il 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 21 agosto, il 28 ottobre, il 1°, 4 ed 11 novembre, il 7, 8, 24, 25 e 26 dicembre.

Roma, addì 7 novembre 1935 - Anno XIV

(5893) *Il Ministro*: DI REVEL.

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1935-XIII.

Aumento del contingente di importazione di olio minerale combustibile.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge summenzionata, approvato con R. decreto 20 luglio 1934, n. 1303;

Visto il decreto interministeriale 25 giugno 1935 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1935, n. 180) col quale venne aumentato del 10 % il quantitativo d'importazione di oli minerali combustibili, assegnato per il 1935, ai titolari di licenze generali d'importazione;

Ritenuta la necessità di aumentare ulteriormente il quantitativo totale di importazione di oli minerali combustibili con peso specifico superiore a 0.880 (fuel-oil), stabilito con le licenze generali di importazione rilasciate, per il 1935, ai sensi e per gli effetti del Regio decreto-legge succitato;

Decreta:

Articolo unico. — Il quantitativo di importazione di oli minerali combustibili con peso specifico superiore a 0.880 (fuel-oil) assegnato per il 1935 ai titolari di licenza generale di importazione che alla data 30 giugno 1935 abbiano dimostrato di avere integralmente costituita la prescritta scorta di oli minerali, è ulteriormente aumentato ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del regolamento nelle premesse citato, del 10 % (dieci per cento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 settembre 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. *p. Il Ministro per le corporazioni*: LANTINI.

(5892)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1487 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Nogler Sebastiano;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Selva e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Nogler Sebastiano fu Battista e Comploi Teresa, nato a Selva il 17 maggio 1894, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Nogler in « Nano ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Hofer Luigia di Carlo ed ai figli Giovanni, Cristina, Sofia, Antonio, Matilde ed Ermanno.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 20 luglio 1935 - Anno XIII

(4206) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1445 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Komploi Maria;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Selva e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Komploi Maria fu Tomaso e Fleischer Cecilia, nata a Braz il 12 aprile 1879, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Komploi in « Comploi »

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 20 luglio 1935 - Anno XIII

(4207) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COLONIE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le colonie ha presentato alla Camera dei deputati il giorno 9 novembre 1935-XIV il disegno di legge per la convalida del Regio decreto-legge « Conversione in legge del R. decreto-legge 12 settembre 1935-XIII, n. 1816, riguardante la modificazione all'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali nelle Colonie ».

(5898)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le colonie ha presentato alla Presidenza del Senato del Regno il giorno 9 novembre 1935 il disegno di legge per la convalida del R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1736, relativo alla revoca della concessione dell'Automobile Club di Tripoli di effettuare una lotteria automobilistica e riorganizzazione della lotteria stessa; e quello 26 settembre 1935-XIII, n. 1840, riguardante modificazioni alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine e provenienza dalle Colonie italiane.

(5899)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota in data 9 corrente mese ha presentato alla Eccellentissima Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1822, concernente la proroga delle agevolazioni fiscali a favore della città di Fiume e del territorio annesso al Regno con R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211.

(5896)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha inviato con lettera in data 9 novembre 1935-XIV, alla Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, recante norme per la organizzazione della marina mercantile per il tempo di guerra, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 ottobre 1935-XIV, n. 254.

(5897)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Treviso.

Si comunica che con R. decreto 19 settembre 1935 (registrato alla Corte dei conti addì 23 ottobre 1935, registro 10 Interno, foglio 232) il sig. dott. Aldo Cester è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Treviso pel triennio in corso 1935-37 in sostituzione del sig. prof. dott. Pietro Biffis.

(5866)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 33.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 353 — Data: 24 luglio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Debito pubblico - Roma — Intestazione: Mastrangeli Sestilio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 7, consolidato 3,50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 467 — Data: 12 agosto 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Schettino Catello fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: al portatore 6 — Capitale: L. 11.000, consolidato 3,50 per cento, con decorrenza 1° luglio 1935.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 26 ottobre 1935 - Anno XIII

(4569) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.